



Conferenza stampa di martedì 19 giugno 2012

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Centro media di Palazzo federale

- Comunicato stampa
- Relazione di Pierre Triponez
- Relazione di Manfred Hüsler
- Relazione di Vera Kupper Staub
- Relazione del prof. onorario André Dubey
- Presentazione della CAV PP (solo in tedesco e in francese)
- Comunicazioni della CAV PP 02/2012 e 03/2012



Comunicato stampa

Berna, 19 giugno 2012

Un'agenda ricca d'impegni per la Commissione di alta vigilanza (CAV PP)

In qualità di autorità decisionale indipendente, dal 1° gennaio 2012 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) provvede a garantire la qualità e la certezza del diritto nel sistema di vigilanza diretta decentralizzato a livello cantonale o intercantonale. Essa è tenuta a garantire gli interessi finanziari degli assicurati del secondo pilastro in modo responsabile, guardando al futuro. Colloca dunque consapevolmente la sua attività in un contesto macroeconomico a lungo termine ed ha già preso le prime decisioni fondamentali.

Berna, 19 giugno 2012. Per garantire la stabilità del sistema e, quindi, dei fondi previdenziali degli assicurati, la CAV PP ha preso le prime decisioni fondamentali, con le quali intende imporre requisiti più severi per quanto riguarda la trasparenza, la *governance* e l'indipendenza degli interessati del secondo pilastro.

Indipendenza del consiglio d'amministrazione delle autorità di vigilanza cantonali

All'inizio del 2012, le autorità di vigilanza cantonali e intercantonali sono divenute istituti di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Aumentando in questo modo la loro autonomia, si è voluto evitare che l'Esecutivo potesse continuare a influenzarne la gestione.

Dato che in futuro dovranno essere affrontate questioni difficili nell'ambito del risanamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici, sarebbe incompatibile sia con il diritto federale sia con lo scopo della riforma strutturale che i rappresentanti dei Cantoni, indipendentemente dalla loro funzione, continuassero a far parte dei consigli di amministrazione delle autorità di vigilanza.

Per garantire il rispetto del principio d'indipendenza la CAV PP ha dunque voluto definire chiare direttive. Se per la maggior parte delle autorità di vigilanza il problema è già stato risolto, in alcuni casi la questione è tuttora in sospeso.

Trasparenza: direttive per le spese di amministrazione e le spese di amministrazione del patrimonio

Nel loro conto d'esercizio le casse pensioni indicano le spese per l'amministrazione, la gestione del patrimonio, il marketing e la pubblicità. Questi dati vengono poi integrati anche nella statistica delle casse pensioni. Vi sono però altre spese, a volte notevoli, che non vengono fatturate direttamente alla cassa pensioni (per esempio nell'ambito degli investimenti collettivi).

Per questo motivo, le spese amministrative non comprovabili (p. es. per prodotti complessi, in parte esteri) dovranno figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Nell'attuare queste disposizioni, la CAV PP baderà a che la maggiore trasparenza non causi un aumento dell'onere amministrativo delle casse pensioni. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di richiamare al dovere anche gli operatori finanziari, rendendoli attenti al fatto che se in futuro non dichiareranno le spese conformemente alle sue direttive i loro prodotti saranno qualificati come non trasparenti.

Governance: applicazione di un tasso d'interesse nullo o ridotto da parte di istituti di previdenza con una copertura sufficiente

In una decisione di principio la CAV PP ha stabilito che è legittimo applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione. Tuttavia, questo non significa che le casse pensioni possano farne un uso indiscriminato quando presentano una copertura sufficiente.

L'applicazione di un tasso d'interesse minimo o nullo secondo il principio d'imputazione dev'essere piuttosto opportuna e motivata e servire per esempio a scongiurare tempestivamente un rischio imminente di sottocopertura. Allo stesso tempo, se la situazione finanziaria della cassa pensioni lo richiede, il consiglio di fondazione dev'essere in grado di adottare misure adeguate, anche se impopolari.

Trasparenza: (ri)finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni legali in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico. Per questi istituti la legge prevede ora il sistema della capitalizzazione integrale (come previsto fin da sempre per le fondazioni di diritto privato) o il sistema della capitalizzazione parziale.

Alla domanda, quando, al più tardi, debba essere rifinanziato un istituto di previdenza di un ente pubblico, la CAV PP ha risposto che le casse, le quali hanno scelto la capitalizzazione integrale, non dovranno essere interamente rifinanziate già entro la fine del 2013. Dovranno invece risanare la copertura insufficiente secondo le istruzioni del Consiglio federale, ossia entro cinque-sette anni o al massimo dieci, come previsto per le casse di diritto privato.

Il sistema della previdenza professionale e le grandi sfide a venire

La CAV PP prende le sue decisioni basandosi consapevolmente su una prospettiva macroeconomica a lungo termine. L'accento è posto innanzitutto sulla fondamentale necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale per le generazioni future, a maggior ragione in un'epoca in cui le previsioni congiunturali sono incerte.

Il perdurare, ormai da anni, di una situazione caratterizzata da tassi d'interesse bassi e, quindi, da tassi d'interesse tecnici troppo elevati, nonché la necessità di colmare le lacune di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici, sono questioni con un orizzonte temporale tanto lungo che non si può semplicemente lasciare alle generazioni future il compito di risolvere i problemi finanziari e strutturali a esse connessi.

In qualità di autorità esecutiva la CAV PP opera nei limiti delle leggi vigenti. Per la sua attività è dunque fondamentale che il legislatore proceda per tempo agli adeguamenti del sistema della previdenza professionale, in particolare per quanto riguarda i parametri tecnici legali. Il rapporto sul futuro del secondo pilastro elaborato dal Consiglio federale propone in merito diverse opzioni d'intervento.

Informazioni:

Pierre Triponez
Presidente CAV PP
031 322 48 25

Manfred Hüsler
Direttore della segreteria CAV PP
031 322 94 93 / manfred.huesler@oak-bv.admin.ch

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Creata come commissione decisionale indipendente nel quadro della riforma strutturale della previdenza professionale, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è entrata in funzione il 1° gennaio 2012.

La riforma strutturale, approvata dal Parlamento il 19 marzo 2010, ha introdotto una nuova ripartizione delle competenze nel sistema di vigilanza: dal 1° gennaio 2012 la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza incombe esclusivamente sull'autorità di vigilanza (cantonale o intercantonale) del Cantone in cui essi hanno sede, mentre l'alta vigilanza è esercitata dalla CAV PP, che – in qualità di organo indipendente dall'Amministrazione federale – non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. La CAV PP esercita inoltre la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento LPP, sul Fondo di garanzia LPP e sull'Istituto collettore.

Per garantire in modo responsabile, guardando al futuro, gli interessi finanziari degli assicurati, la CAV PP esercita una vigilanza uniforme basata sui rischi.

Con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la nuova autorità intende innanzitutto migliorare costantemente la sicurezza del sistema, la certezza giuridica e la garanzia della qualità.

Per garantire la stabilità del sistema e quindi dei fondi previdenziali degli assicurati bisogna rafforzare non solo la gestione degli istituti basata sui rischi, ma anche l'attività di vigilanza. Pertanto, il nuovo diritto attribuisce alla CAV PP la competenza di emanare direttive e impartire istruzioni, p. es. per la vigilanza o per l'attività dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione. E, a questo proposito, la commissione ha già previsto di prescrivere standard minimi per l'attività dei periti in materia di previdenza professionale.

Il profilo della nuova Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Dr. Pierre Triponez, presidente della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Attribuita al Consiglio federale fin dall'entrata in vigore della LPP nel 1985, dal 1° gennaio 2012 la competenza per l'alta vigilanza è stata trasferita a una commissione decisionale extraparlamentare indipendente istituita in seguito alla riforma strutturale del secondo pilastro. Quest'organo, denominato Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP, è composto da otto specialisti di vari settori e da una segreteria tecnica.

Oggi, dopo quasi sei mesi di attività operativa, vorremmo procedere ad un'analisi provvisoria delle prime decisioni di principio, delle sfide fondamentali e degli obiettivi strategici della previdenza professionale.

Potenziamento dell'alta vigilanza

La riforma strutturale, adottata dal Parlamento il 19 marzo 2010, ha introdotto requisiti più severi in materia di trasparenza, *governance* e indipendenza degli interessati del secondo pilastro e ha sancito una separazione delle competenze nel sistema di vigilanza.

La vigilanza diretta sugli oltre 2000 istituti di previdenza compete ormai esclusivamente alle autorità di vigilanza cantonali o regionali del luogo in cui gli istituti hanno sede. Queste istituzioni indipendenti, che sono state scorporate dalle amministrazioni cantonali, sono attualmente nove (e presto soltanto otto). Un'altra novità è che l'alta vigilanza su queste autorità, affidata alla CAV PP, è ora esercitata esternamente all'Amministrazione federale centrale e non è più soggetta alle istruzioni del Parlamento e del Consiglio federale. La CAV PP è inoltre responsabile della vigilanza diretta sulle attuali 45 fondazioni d'investimento nonché sul fondo di garanzia e l'istituto collettore.

Grandi sfide

Il secondo pilastro deve affrontare alcune grandi sfide: la crisi del debito sovrano e la perdita di fiducia nelle soluzioni proposte dalla politica dominano l'attuale quadro a tinte fosche, che lascia presagire un drammatico peggioramento della congiuntura, e gran parte dell'opinione pubblica prova una sensazione di impotenza.

Oltre a questa situazione, che costituisce una grave minaccia anche per la Svizzera, i principali rischi per il sistema della previdenza professionale sono rappresentati dall'evoluzione demografica e da alcuni problemi endogeni mai risolti.

Per fare alcuni esempi, il perdurare, ormai da anni, di una fase caratterizzata da tassi d'interesse bassi e, quindi, da tassi d'interesse tecnici troppo elevati nonché la necessità di colmare le lacune di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti pubblici sono questioni con un orizzonte temporale talmente lungo che non si può semplicemente lasciare alle generazioni future il compito di risolvere i problemi finanziari e strutturali a esse connessi.

Prospettiva a lungo termine

Questo contesto determina anche l'obiettivo fondamentale della nostra Commissione, ossia tutelare in modo responsabile, guardando al futuro, gli interessi finanziari degli assicurati del secondo pilastro.

Pensando alle grandi sfide che ci attendono, ciò significa che, da un lato, esercitiamo una **vigilanza uniforme basata sui rischi** e, dall'altro, **collochiamo la nostra attività in un contesto sistemico e macroeconomico, ovvero a lungo termine.**

In qualità di autorità esecutiva, la CAV PP opera nel quadro delle leggi vigenti. Se queste sono inadeguate, la vigilanza, anche se ben organizzata, non può che avere un'efficacia limitata. Per la

nostra attività è dunque fondamentale che il legislatore proceda per tempo agli adeguamenti del sistema di previdenza professionale, in particolare per quanto riguarda i parametri tecnici legali. Queste decisioni vanno prese in modo socialmente sostenibile.

Il punto cruciale è tuttavia come si vuole definire in futuro la «sostenibilità sociale»: come garanzia a breve termine dei cosiddetti “diritti acquisiti” o come salvaguardia a lungo termine di un’assicurazione sociale esemplare, che deve rimanere finanziabile anche e soprattutto per le generazioni future?

Il rapporto sul futuro del secondo pilastro elaborato dal Consiglio federale propone diverse opzioni d’intervento. In questa sede non ci esprimeremo specificatamente in merito, ma confidiamo che i temi impellenti saranno discussi e affrontati al più presto in modo costruttivo.

Orientamento strategico, obiettivi e priorità della CAV PP

Lic. iur. Manfred Hüsler, direttore della segreteria della CAV PP

L'obiettivo generale della CAV PP è tutelare gli interessi finanziari degli assicurati in modo responsabile e guardando al futuro, rafforzando in tal modo la fiducia nel secondo pilastro. L'accento è posto innanzitutto sulla fondamentale necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale per le generazioni future.

La CAV PP è tenuta a perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- esercitare una vigilanza uniforme e in funzione dei rischi;
- imporre una *governance* trasparente e credibile;
- garantire la massima efficienza ed efficacia della vigilanza diretta della CAV PP;
- affermarsi come autorità indipendente e competente.

Rafforzamento della gestione in funzione dei rischi

Il compito principale della CAV PP è garantire la certezza del diritto e la qualità nel sistema di vigilanza decentralizzato. Ciò non significa che la Commissione prescriverà nel dettaglio le modalità con cui le autorità di vigilanza cantonali e regionali dovranno svolgere i loro compiti. In linea di massima, però, la vigilanza dovrà essere esercitata secondo gli stessi principi su tutto il territorio nazionale. La CAV PP deciderà pertanto in merito ad alcune questioni di fondo (come ha già fatto per le casse pensioni pubbliche o riguardo alla questione della legittimità di un tasso d'interesse ridotto o nullo) e impartirà direttive laddove è necessario.

Oltre all'applicazione delle disposizioni legali, la Commissione ritiene prioritario che gli interessati della previdenza professionale operino sempre più in funzione dei rischi per garantire la sicurezza a lungo termine dei fondi previdenziali. In particolare, dovrà essere rafforzata la gestione delle casse pensioni in funzione dei rischi.

Periti e uffici di revisione

Un ruolo importante è svolto dai periti in materia di previdenza professionale. Essi devono soddisfare specifici requisiti tecnici e personali e, dal 1° gennaio 2012, essere espressamente abilitati dalla CAV PP, che definirà anche standard minimi per la loro attività.

La revisione è un altro anello importante della catena di controllo. Nell'ambito della previdenza professionale gli standard di verifica sono meno sviluppati rispetto ad altri settori. La CAV PP intende imporre standard che esigano una verifica maggiormente incentrata sui rischi. Inoltre, dovrà essere incrementato il grado di attendibilità dei rapporti d'esame, a tutto vantaggio del consiglio di fondazione, ma anche della vigilanza.

Infine, dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio. Concretamente, ciò significa che in futuro la gestione dei fondi previdenziali potrà essere affidata solo a persone con le necessarie qualifiche e che godono di una buona reputazione.

Nuove disposizioni sulla *governance* e sulla trasparenza

La riforma strutturale prevede numerose nuove disposizioni sulla *governance* e sulla trasparenza destinate a tutti gli interessati che operano nella previdenza professionale, alla cui attuazione la Commissione attribuisce grande importanza. In particolare nell'ottica dei previsti risanamenti degli istituti di previdenza degli enti pubblici, è per esempio, inaccettabile che i rappresentanti dei Cantoni, indipendentemente dalla loro funzione, continuino a far parte dei consigli di amministrazione delle autorità di vigilanza. Per garantire il rispetto del principio d'indipendenza, la CAV PP ha dunque voluto definire chiare prescrizioni per le autorità di vigilanza cantonali e regionali.

Se per la maggior parte delle autorità di vigilanza il problema è già stato risolto, in alcuni casi la questione è tuttora in sospeso.

Spese di amministrazione del patrimonio

Per quanto riguarda la trasparenza, le spese di amministrazione del patrimonio sono un argomento prioritario per la CAV PP. Le spese non comprovabili (p. es. per prodotti complessi, in parte esteri) dovranno figurare separatamente nell'allegato al conto annuale.

Nell'attuare queste disposizioni, la CAV PP cercherà di ottenere una maggiore trasparenza, evitando però di aumentare l'onere amministrativo delle casse pensioni. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di richiamare al dovere anche gli operatori finanziari, rendendoli attenti al fatto che se in futuro non dichiareranno le spese conformemente alle sue prescrizioni i loro prodotti saranno qualificati come non trasparenti (in modo chiaramente visibile per gli interessati del mercato).

Le fondazioni d'investimento, su cui la CAV PP esercita la vigilanza diretta, gestiscono fondi previdenziali delle casse pensioni per un importo di circa 80 miliardi di franchi. Dal 1° gennaio 2012, questo settore è disciplinato per la prima volta a livello di legge. La Commissione intende garantire una vigilanza efficiente e trasparente a tutela degli investitori. I numerosi dubbi di interpretazione derivanti dal nuovo diritto, in particolare nell'ambito degli investimenti alternativi, dovranno essere chiariti in modo rapido e competente.

Miglioramento delle basi di dati

La previdenza professionale è regolamentata in maniera relativamente rigida. La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta un onere supplementare per gli enti sottoposti alla vigilanza, generando costi che in ultima istanza devono essere assunti dagli assicurati. La Commissione ha pertanto deciso di esercitare la sua attività di regolamentazione considerando soprattutto l'efficacia delle misure nel lungo periodo e tenendo sempre ben presente il rapporto costi-benefici.

Viste le sfide impegnative che si profilano, è prevedibile che in futuro i dibattiti su prestazioni e contributi saranno più accesi che in passato. È pertanto indispensabile che la CAV PP possa operare come autorità di vigilanza indipendente dagli interessi politici ed economici e mettere le proprie conoscenze tecniche a disposizione di tutti i gruppi d'interesse.

Oggi più che mai è fondamentale poter disporre di una base di dati e cifre, il più possibile aggiornata e attendibile sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. In una prospettiva macroeconomica a lungo termine, è indispensabile poter eseguire una valutazione coerente ed equa dei principali parametri finanziari delle casse pensioni.

Attualmente la CAV PP sta lavorando in tal senso, chiedendo anche il sostegno di tutti gli interessati della previdenza professionale. Speriamo di poter presentare i primi risultati nel corso del prossimo anno.

Conferenza stampa del 19 giugno 2012

Tasso d'interesse ridotto o nullo in caso di grado di copertura superiore al 100 per cento: la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale amplia il margine di azione degli organi di gestione paritetici degli istituti di previdenza e rafforza la loro responsabilità nel regime sovraobbligatorio

Dr. oec. publ. Vera Kupper Staub, vicepresidente della CAV PP

Molti istituti di previdenza coprono sia la parte obbligatoria sia una parte sovraobbligatoria della previdenza professionale. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale ha deciso che, anche con un grado di copertura superiore al 100 per cento, questi istituti di previdenza possono applicare all'avere di vecchiaia un'aliquota inferiore al tasso d'interesse minimo LPP, a condizione però che quest'ultimo sia concesso per la parte obbligatoria. Ciò permette di ampliare il margine di azione che la legge accorda agli istituti di previdenza nel regime sovraobbligatorio.

Ai sensi della LPP, gli istituti di previdenza devono soddisfare requisiti minimi per le loro prestazioni nel regime obbligatorio della previdenza professionale. Per il resto, essi godono di piena libertà nel finanziare le loro prestazioni. Contrariamente a quanto avviene nel regime obbligatorio, in quello sovraobbligatorio non vi sono prescrizioni per la fissazione del tasso d'interesse. Ne consegue che l'organo di gestione paritetico è libero di stabilire il tasso d'interesse sull'avere di vecchiaia, a patto che il tasso d'interesse minimo legale per il regime obbligatorio sia rispettato. Questo modo di procedere è conforme alla concezione della LPP come legge quadro contenente prescrizioni minime.

In questo contesto va menzionato il principio secondo cui gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti. Questo compito spetta all'organo di gestione paritetico che, se la situazione lo richiede, deve avere modo di ricorrere anche a misure impopolari. Se non lo fa e, di conseguenza, l'istituto di previdenza viene a trovarsi in difficoltà, l'organo di gestione può essere chiamato a risponderne.

La decisione della Commissione non significa che gli istituti di previdenza possano applicare a piacimento tassi d'interesse ridotti o nulli nel regime sovraobbligatorio. Poiché tocca unicamente gli assicurati attivi, il tasso d'interesse ridotto o nullo è una misura da usare con cautela. L'organo di gestione paritetico è tenuto a prendere provvedimenti adeguati alla situazione finanziaria e inoltre deve esserci un nesso tra il provvedimento e la causa. Spetta quindi all'organo di gestione paritetico l'impegnativo compito di assumere la propria responsabilità e trovare soluzioni adeguate.

La Commissione ha dovuto prendere questa decisione, in quanto le autorità di vigilanza regionali e i rappresentanti delle casse pensioni non erano concordi sul margine di azione degli istituti di previdenza nel regime sovraobbligatorio. La decisione contribuisce, da un lato, a uniformare la prassi di vigilanza nella previdenza professionale e, dall'altro, a stabilizzare quest'ultima dando la possibilità agli organi di gestione paritetici di attuare un provvedimento che permetta di evitare una prevedibile copertura insufficiente ed eventuali misure ancora più drastiche, il che torna a vantaggio del singolo assicurato.

Termine per il rifinanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico

Prof. Dr. prof. onorario André Dubey, membro della CAV PP

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove disposizioni sul finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, che mirano a ristabilire l'equilibrio finanziario delle casse pensioni dei datori di lavoro pubblici. Finora la legge ha permesso alle casse degli enti pubblici di essere finanziate in misura insufficiente, ossia di disporre di un patrimonio di previdenza inferiore alla somma dei diritti degli assicurati (la cosiddetta copertura insufficiente).

Il sistema si giustificava in questo modo: in queste casse pensioni le uscite in seguito al pensionamento e al cambiamento del posto di lavoro erano compensate con le nuove entrate, il che garantiva la perennità della cassa e, quindi, delle entrate. Se, ciononostante, una cassa si fosse trovata in situazione di insolvenza, l'ente pubblico avrebbe dovuto garantire le prestazioni (la cosiddetta garanzia dello Stato).

Questo sistema non rispetta il principio del secondo pilastro secondo cui ogni assicurato risparmia per se stesso (sistema di capitalizzazione) e le rendite non sono finanziate attraverso i contributi della popolazione attiva, contrariamente a quanto avviene nell'AVS (sistema di ripartizione). La garanzia dello Stato è ormai considerata un anacronismo e avvantaggia in modo ingiustificato le casse pensioni degli enti pubblici rispetto a quelle di diritto privato.

Il legislatore ha quindi deciso il rifinanziamento delle casse pensioni degli enti di diritto pubblico. A tal fine ha previsto due possibilità:

1. Sistema della capitalizzazione integrale

In questo sistema, applicato alle casse pensioni di diritto privato sin dall'introduzione della LPP, la cassa offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere tutti i suoi impegni. Se non è in grado di farlo, ossia se presenta una copertura insufficiente, deve essere risanata. Secondo le pertinenti istruzioni del Consiglio federale, il risanamento deve avvenire di regola entro cinque-sette anni e al massimo entro dieci. Entro lo stesso termine dovrebbero essere risanate anche le casse pensioni degli enti pubblici che optano per la capitalizzazione integrale. La garanzia dello Stato verrà soppressa solo quando una cassa sarà rifinanziata interamente e avrà costituito sufficienti riserve di fluttuazione.

2. Sistema della capitalizzazione parziale

Le coperture insufficienti delle casse degli enti pubblici variano da un istituto all'altro e in alcuni casi sono molto consistenti. Talune non sono in grado di risanarle entro il termine di dieci anni. Il Parlamento ha quindi previsto che a certe condizioni, che devono essere valutate e controllate dalle autorità di vigilanza, queste casse non sono tenute a rispettare il termine di dieci anni. Esse devono presentare un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine – la legge non menziona una durata precisa – il loro equilibrio finanziario. Gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendita devono essere coperti integralmente. Anche nel sistema della capitalizzazione parziale la garanzia dello Stato verrà mantenuta finché la cassa sarà rifinanziata interamente e avrà costituito sufficienti riserve di fluttuazione.

Nei prossimi mesi la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale continuerà a occuparsi del finanziamento delle casse degli enti di diritto pubblico e si esprimerà in merito in forma adeguata. I pareri della Commissione saranno d'aiuto nella prassi agli interessati – casse pensioni, periti in materia di previdenza professionale, uffici di revisione, autorità di vigilanza, Cantoni e Comuni – e permetteranno di uniformare l'attività delle autorità di vigilanza.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
CHS PP


Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

19.06.2012

Centre de presse du Palais fédéral, Berne



Organigramme CHS PP





Membres de la Commission

1/2

- **Pierre Triponez, dr. iur., président (1943)**
ancien membre du Conseil national, ancien directeur de l' Union suisse des arts et métiers usam
- **Vera Kupper Staub, dr. oec. publ., vice-présidente (1967)**
ancienne cheffe des investissements de la caisse de pensions de la ville de Zürich, ancienne membre du comité de l'Asip
- **Aldo Ferrari, brevet féd. spécialiste en assurances sociales (1962)**
membre de la direction d'UNIA, représentant des salariés
- **Dieter Sigrist, dr. iur., représentant des employeurs (1948)**
secrétaire d'associations patronales



Membres de la Commission

2/2

- **André Dubey, prof. honoraire (1946)**
émérite en sciences actuarielles à HEC Lausanne
- **Thomas Hohl, dr. iur. (1954)**
ancien gérant de la caisse de pensions de la Migros, ancien membre du comité de l'Asip
- **Peter Leibfried, prof. dr. oec. (1971)**
prof. de révision et comptabilité à l'Université de Saint-Gall, membre du comité d'experts de Swiss gaap Fer
- **Catherine Pietrini, experte en assurance de pensions(1966)**
ancienne actuaire senior chez Pittet Associés



Tâches principales de la CHS PP

- Garantir une activité de surveillance uniforme de toutes les autorités régionales
- Exercer la surveillance directe des fondations de placement, du fonds de garantie et de l'institution supplétive
- Accorder l'agrément aux experts en matière de prévoyance professionnelle et le retirer (y c. tenir le registre des experts agréés)
- En cas de besoin, donner des instructions aux experts en matière de prévoyance professionnelle et aux organes de révision
- Etablir un rapport périodique sur la situation financière des caisses de pension



Orientation stratégique

La tâche principale de la CHS PP consiste, de manière responsable et axée sur l'avenir, à préserver les intérêts financiers des assurés dans le 2^e pilier et de renforcer la confiance du public dans cette branche d'assurance.

Elle contribue à l'amélioration de la sécurité du système en prenant de mesures et de décisions de manière cohérente qui tiennent compte du contexte économique et social à long terme.



Objectifs stratégiques

Pour mettre en oeuvre son orientation stratégique, la CHS PP s'est fixée les objectifs suivants:

- 1. Appliquer une surveillance uniforme et orientée risque dans le système de la prévoyance professionnelle**
- 2. Assurer la transparence et la fiabilité de la gouvernance dans le régime de la prévoyance professionnelle**
- 3. Exercer une surveillance directe efficiente et efficace**
- 4. Faire de la CHS PP une autorité indépendante et compétente**



Comunicazione della CAV-PP	C -02/2012	italiano
Rifinanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico in caso di passaggio al sistema della capitalizzazione integrale		

Edizione del: 22.05.2012
Ultima modificazione: Prima edizione

Rifinanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico in caso di passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

1. Quando, al più tardi, dev'essere rifinanziato un istituto di previdenza che ha scelto di adottare il sistema di capitalizzazione integrale previsto dal nuovo diritto?

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni legali in materia di finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico.

Per questi istituti la legge prevede due possibilità: 1) il sistema della capitalizzazione integrale (come previsto fin da sempre per le fondazioni di diritto privato) o 2) il sistema della capitalizzazione parziale (che corrisponde, a condizioni differenti, al principio del bilancio in cassa aperta secondo il vecchio articolo 69 LPP).

- In caso di capitalizzazione integrale l'istituto di previdenza di diritto pubblico deve rispettare il principio del bilancio a cassa chiusa. Tutti gli impegni devono essere coperti. È fatto salvo l'articolo 65c LPP (copertura insufficiente temporanea).
- Il sistema della capitalizzazione parziale può ancora essere applicato alle condizioni di cui all'articolo 72a segg. LPP. L'istituto di previdenza deve avere un piano di finanziamento che ne assicuri a lungo termine l'equilibrio finanziario e il consenso dell'autorità di vigilanza per derogare al principio della capitalizzazione integrale.

Sulla base di quanto precede è sorta la domanda seguente: quando, al più tardi, dev'essere rifinanziato un istituto di previdenza che ha scelto di adottare il sistema di capitalizzazione integrale?

Al riguardo la nuova legge non prevede, per principio, alcun termine transitorio. Essa si limita a fissare un periodo transitorio, fino al 1° gennaio 2014, per determinare i gradi di copertura iniziali nell'ambito della capitalizzazione parziale.

Dalla nuova versione dell'articolo 65 LPP non risulta che gli istituti che hanno scelto la capitalizzazione integrale debbano essere interamente rifinanziati entro la fine del 2013. Essi devono invece risanare la copertura insufficiente secondo le relative istruzioni del Consiglio federale, ossia entro cinque-sette anni o al massimo dieci (grado di copertura del 100 %), come un qualsiasi istituto di previdenza di diritto privato con uno scoperto (e un sistema di capitalizzazione integrale secondo l'art. 65 cpv. 2 LPP). Questa interpretazione scaturisce anche dall'articolo 65 capoverso 2bis LPP, che in caso di capitalizzazione integrale prevede esplicitamente la possibilità di una copertura insufficiente temporanea secondo l'articolo 65c LPP. In caso di rifinanziamento di un istituto di previdenza di diritto pubblico vanno tuttavia osservate le condizioni speciali quali le esigenze in materia di estinzione dello scoperto e il mantenimento della garanzia dello Stato.

2. Raggiungimento della capitalizzazione integrale e soppressione della garanzia dello Stato

Secondo il diritto previgente, gli istituti di previdenza di diritto pubblico erano interamente finanziati (e, di conseguenza, non beneficiavano più della garanzia dello Stato) quando il grado di copertura aveva raggiunto il 100 %. Secondo le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2012, la garanzia dello Stato può essere soppressa solo se l'istituto di previdenza dispone di sufficienti riserve di fluttuazione (art. 72f cpv. 2 LPP).



Comunicazione della CAV-PP	C -03/2012	italiano
Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione		

Edizione del: 22.05.2012
Ultima modificazione: Prima edizione

Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione

1. Valutazione giuridica della questione di fondo

Giusta l'articolo 49 capoverso 1 LPP gli istituti di previdenza possono impostare liberamente il finanziamento delle loro prestazioni nell'ambito di detta legge. Non vi sono prescrizioni riguardo alla fissazione del tasso d'interesse per la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP).

Di conseguenza il consiglio di fondazione è libero di stabilire l'interesse sull'avere di vecchiaia, a patto che il tasso d'interesse minimo fissato per legge sia rispettato, fatto verificabile tramite il conto testimone (l'avere di vecchiaia regolamentare deve essere almeno pari all'avere di vecchiaia LPP).

Questa procedura rispecchia la concezione della LPP quale legge quadro contenente prescrizioni minime ed è conforme al cosiddetto principio d'imputazione, ben radicato nella giurisprudenza.

Anche l'UFAS ha espresso alla CAV-PP il parere che un tasso d'interesse nullo è ammesso anche al di fuori della situazione di una copertura insufficiente dell'istituto di previdenza. L'UFAS ritiene, in particolare, che non si possa trarre dalle direttive del Consiglio federale sulle misure di risanamento nella previdenza professionale, che prevedono esplicitamente la possibilità di applicare un tasso d'interesse nullo, la conclusione contraria secondo cui un tale tasso d'interesse non è ammesso al di fuori di una situazione di copertura insufficiente.

In effetti, le direttive stabiliscono unicamente ciò che è permesso in questa situazione, ma non prescrivono in alcun modo come debba comportarsi un istituto di previdenza con un grado di copertura superiore al 100 %. Oltretutto, la precedente formulazione delle direttive, che ammetteva il ricorso al tasso d'interesse nullo unicamente in una situazione di copertura insufficiente, è stata abrogata.

In conclusione, non esiste una disposizione legale che vieti l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione al di fuori di una situazione di copertura insufficiente. Questa misura rientra nella libertà operativa degli istituti di previdenza ed è conforme al principio d'imputazione.

2. Conseguenze pratiche

La legittimità dell'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione non significa che gli istituti di previdenza possano farne un uso indiscriminato. Il consiglio di fondazione è tenuto, infatti, a prendere provvedimenti adeguati alla situazione finanziaria. L'applicazione di un tasso d'interesse minimo o nullo secondo il principio d'imputazione deve essere opportuna e motivata e non vi si può far ricorso per salvare dei piani previdenziali sottofinanziati o per riassorbire coperture insufficienti di natura strutturale.

Tra provvedimento e causa deve esserci un nesso.

Il tasso d'interesse minimo o nullo secondo il principio d'imputazione è una misura che colpisce unicamente gli assicurati attivi e che va quindi usata con cautela, ad esempio in caso di rendimento negativo o di rischio imminente di sottocopertura. Dal punto di vista della politica sociale si può, comunque, affermare che gli assicurati con guadagni assicurati più bassi sono meno toccati da questo provvedimento, in quanto all'avere di vecchiaia LPP continua ad essere applicato il tasso d'interesse minimo.

Per valutare la legittimità del ricorso a un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione si deve tenere conto della stabilità dell'intero sistema. Questa misura permette di evitare il prevedibile insorgere di una copertura insufficiente ed eventuali provvedimenti più radicali. Contri-

buendo a garantire la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza, essa vuole rafforzare la previdenza professionale e comporta quindi dei vantaggi per ogni singolo assicurato.

A tale proposito va menzionato il principio secondo cui gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti (art. 65 cpv. 1 LPP). Questo compito spetta al consiglio di fondazione che deve avere modo di ricorrere anche a misure impopolari quando il caso lo richiede. Se non lo fa e, di conseguenza, l'istituto di previdenza perde il proprio equilibrio finanziario, il consiglio di fondazione può eventualmente essere chiamato a risponderne. Egli deve valutare i vantaggi e gli svantaggi di un tale provvedimento e rispondere delle conseguenze. Nell'adempimento di questo compito dispone di un potere discrezionale in cui non possono interferire né le autorità di vigilanza né tantomeno la CAV PP. Queste hanno il compito d'intervenire quando l'istituto di previdenza eccede nell'esercizio del proprio potere discrezionale o lo trascura.

Per questo motivo la Commissione evita consapevolmente di stabilire dei limiti fissi, soprattutto se questi non possono essere desunti dalla legge. La varietà delle strutture degli assicurati, delle basi tecniche e degli altri parametri degli istituti di previdenza rendono in ogni caso quasi impossibile la definizione a livello generale di limiti astratti che siano adatti ad ogni singolo caso. Al consiglio di fondazione spetta l'importante compito di ricercare una soluzione adeguata, all'autorità di vigilanza spetta quello non meno importante di giudicare nel singolo caso se il consiglio di fondazione abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale oppure se ne abbia abusato.